



Roberto Amodio
Notaio

Repertorio n.ro 10462

Raccolta n.ro 1267

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattro, il giorno tre del mese di maggio, in Napoli alla Via Torino N. 118, ivi richiesto.

Innanzi a me *Dr. ROBERTO AMODIO*, Notaio in Castellammare di Stabia, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola con studio in Castellammare di Stabia alla Via del Pescatore n.ro 3.

Registrato a
Castellammare di Stabia

il 11/5/2004

al Numero 1967/1

SONO PRESENTI

- TRAMONTANO ANTONINO, medico chirurgo pediatra, nato a Pagani (SA) il 28 gennaio 1951 con domicilio in Pagani (SA) alla Via Garibaldi N. 27, codice fiscale: TRM NNN 51A28 G230Q;

- de LUCA UGO, medico chirurgo pediatra, nato a Napoli il 28 maggio 1956 con domicilio in Napoli alla Via Nicotera N. 38, codice fiscale: DLC GUO 56E28 F839A;

- ZAMPARELLI MARCELLO, medico chirurgo pediatra, nato a Napoli il 19 marzo 1970 con domicilio in Napoli al Viale dei Pini N. 28, codice fiscale: ZMP MCL 70C19 F839C;

I medesimi, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, rinunziano espressamente d'accordo tra loro e con il mio consenso all'assistenza dei testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto con il quale dichiarano e convengono quanto segue.

PRIMO - E' costituita tra i componenti una Associazione



denominata: "Sostenitori Ospedale Santobono - Associazione O.N.L.U.S.", in sigla: "Associazione O.N.L.U.S. S.O.S." organizzazione non lucrativa di utilità sociale, apolitica, apartitica ed aconfessionale, di seguito indicata anche col solo termine "Associazione".

SECONDO - L'Associazione ha sede in Napoli alla Via Mario Fiore N. 6.

TERZO - L'Associazione è retta dalle norme del presente atto, dalle vigenti disposizioni di legge in materia e dalle norme contenute nello Statuto che, previa lettura, si allega al presente atto con la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale.

QUARTO - Il domicilio degli associati, per quanto riguarda i rapporti con l'Associazione, a tutti gli effetti di legge è quello che risulta dal libro degli associati.

QUINTO - L'Associazione, che non persegue scopi di lucro, si propone gli scopi indicati nell'art. 3 dello Statuto come sopra allegato al presente atto e si propone di svolgere opera di supporto all'Attività istituzionale dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione denominata "Ospedale Santobono - Pausilipon", con particolare riguardo ai seguenti ambiti di operatività:

- attività di ricerca, istruzione e divulgazione scientifica sulla tematica del bambino spedalizzato;

- organizzazione di comitati e seminari di studio sui

problemi dell'infanzia affetta da morbosità per sviluppare una sempre migliore rispondenza alle necessità e in aderenza ai progressi della tecnica e della scienza;


- supporto all'impegno dell'"Ospedale Santobono - Pausilipon" per migliorare la qualità del soggiorno dei bambini e delle famiglie in ospedale e per migliorare la qualità dell'assistenza sanitaria anche attraverso l'acquisto di apparecchiature medicali all'avanguardia ed attraverso tutte quelle attività comunque protese a migliorare l'assistenza ospedaliera;

- sostegno alla formazione del personale ed alla ricerca scientifica svolta dall'"Ospedale Santobono - Pausilipon";

- sviluppo di iniziative di radicamento dell'"Ospedale Santobono - Pausilipon" sul territorio;

Le suddette attività devono intendersi ricadere nell'ambito dei settori di cui all'articolo 10.1/a, 2, 3, 5 del D. Lgs. 4 dicembre 1997 N. 460.

L'Associazione potrà collaborare con Enti locali e Statali, Ministeri, Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere e Universitarie, Istituti privati, Società scientifiche, Associazioni Culturali e Onlus con l'esclusivo scopo di perseguire le menzionate finalità e le è fatto divieto di svolgere attività diverse ad eccezione di quelle direttamente connesse a tali scopi o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.



SESTO - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo ed ai sensi dell'art. 8 dell'allegato Statuto, viene nominato per il primo triennio un Consiglio Direttivo composto di tre membri nelle persone dei signori: Tramontano Antonino, de Luca Ugo e Zamparelli Marcello.

I componenti del Consiglio di Direttivo, quale loro prima deliberazione, nominano Tramontano Antonino - Presidente; de Luca Ugo - Vice Presidente; Zamparelli Marcello - Segretario.

I nominati componenti del Consiglio Direttivo accettano la carica loro conferita e dichiarano che nei loro confronti non sussiste alcuna causa di ineleggibilità od incompatibilità prevista dalla legge.

SETTIMO - La quota di iscrizione degli associati che entreranno a far parte della Associazione durante il primo anno viene determinata in Euro cento.

DECIMO - Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e viene autorizzato a compiere tutti gli atti richiesti dalla Legge.

UNDICESIMO - Le spese del presente atto e sue consequenziali cedono a carico della Associazione, si invocano tutti i benefici previsti per le ONLUS (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale) di cui al D.Lgs 4 dicembre 1997 N. 460.

Richiesto

io Notaio ho ricevuto il presente atto che scritto in parte con sistema elettronico da persona di mia fiducia e

completato da me a mano su fogli due per facciate quattro
intere, fin qui della presente quinta facciata, è stato da me
letto, unitamente all'allegato, ai costituiti che lo
approvano e con me Notaio lo sottoscrivono.

FIRMATO: ANTONINO TRAMONTANO, MARCELLO ZAMPARELLI, UGO de
LUCA, ROBERTO AMODIO, SIGILLO.



Roberto Amadio
Notaio

Allegato "A" del

Repertorio n.ro 10462

Raccolta n.ro 1267

STATUTO ASSOCIAZIONE

Articolo 1 - Costituzione

E' costituita una Associazione denominata "Sostenitori Ospedale Santobono - Associazione O.N.L.U.S.", in sigla: "Associazione O.N.L.U.S. S.O.S." organizzazione non lucrativa di utilità sociale, apolitica, apartitica ed aconfessionale, di seguito indicata anche col solo termine "Associazione".

Registrato a
Castellammare di Stabia
il

al Numero


Articolo 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Napoli alla Via Mario Fiore N. 6.

Articolo 3 - Oggetto e scopo

L'Associazione - che non ha fini di lucro - si propone di svolgere opera di supporto all'Attività istituzionale dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione denominata "Ospedale Santobono - Pausilipon", con particolare riguardo ai seguenti ambiti di operatività:

- attività di ricerca, istruzione e divulgazione scientifica sulla tematica del bambino spedalizzato;
- organizzazione di comitati e seminari di studio sui problemi dell'infanzia affetta da morbosità per sviluppare una sempre migliore rispondenza alle necessità e in aderenza ai progressi della tecnica e della scienza;



- supporto all'impegno dell'"Ospedale Santobono - Pausilipon" per migliorare la qualità del soggiorno dei bambini e delle famiglie in ospedale e per migliorare la qualità dell'assistenza sanitaria anche attraverso l'acquisto di apparecchiature medicali all'avanguardia ed attraverso tutte quelle attività comunque protese a migliorare l'assistenza ospedaliera;

- sostegno alla formazione del personale ed alla ricerca scientifica svolta dall'"Ospedale Santobono - Pausilipon";

- sviluppo di iniziative di radicamento dell'"Ospedale Santobono - Pausilipon" sul territorio;

Le suddette attività devono intendersi ricadere nell'ambito dei settori di cui all'articolo 10.1/a, 2, 3, 5 del D. Lgs. 4 dicembre 1997 N. 460.

L'Associazione potrà collaborare con Enti locali e Statali, Ministeri, Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere e Universitarie, Istituti privati, Società scientifiche, Associazioni Culturali e Onlus con l'esclusivo scopo di perseguire le menzionate finalità e le è fatto divieto di svolgere attività diverse ad eccezione di quelle direttamente connesse a tali scopi o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Articolo 4 - Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- contributi, lasciti di qualsiasi genere o donazioni, fatti

sia da privati che da persone giuridiche pubbliche e/o private, sia da associazioni anche non riconosciute;

- beni mobili, di supporto e di consumo, e beni immobili;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- qualsiasi altra entrata proveniente da attività commerciali e produttive svolte marginalmente.

Articolo 5 - Fondatori, soci e benemeriti dell'Associazione


5.1. Sono, aderenti dell'Associazione:

- I fondatori;
- I soci dell'Associazione;
- I benemeriti dell'Associazione.

5.2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. Ai soci dell'Associazione è chiesto annualmente il versamento della quota associativa che viene stabilita dal Consiglio Direttivo. Il mancato versamento della quota associativa annuale nel termine fissato dai regolamenti verrà interpretato dall'Associazione come notifica della volontà del socio di recedere dal novero dei partecipanti.

5.3. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

5.4. Sono "fondatori" coloro che partecipano alla



costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'Associazione stessa.

5.5. Sono "soci" dell'Associazione coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza.

5.6. Sono "benemeriti" dell'Associazione coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo.

5.7. Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne statuto e regolamenti.

5.8. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, s'intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.

5.9. Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

5.10. In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

Articolo 6 - Organi dell'Associazione

6.1. Sono organi dell'Associazione:


- L'Assemblea degli aderenti all'Associazione.
- Il Consiglio Direttivo.
- Il Presidente.
- Il Revisore dei conti.

Articolo 7 - Assemblea

7.1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione. I soci dell'associazione, per poter partecipare ad una assemblea, devono essere in regola con il pagamento della quota annuale.

7.2. L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli aderenti e le deliberazioni saranno validamente assunte con la maggioranza dei partecipanti.

7.3. L'Assemblea in seconda convocazione sarà validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti e le deliberazioni saranno assunte con la maggioranza dei partecipanti.



7.4. L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro il 31 marzo) e il bilancio preventivo (entro il 30 novembre). Essa inoltre:

- Delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione,

- Delibera sulle modifiche al presente statuto;

- Approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;

- Delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto;

- Delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

7.5. L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli aderenti o da almeno due consiglieri oppure dal revisore.

7.6. La convocazione dell'Assemblea degli aderenti è comunicata mezzo e-mail e/o raccomandata da spedire almeno 30 giorni liberi prima della data dell'Assemblea stessa.

7.7. Le deliberazioni sulle modificazioni dello statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sociale dovranno essere approvate, anche in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre

quinti degli aderenti.

7.8. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal vice Presidente, o dal Consigliere più anziano. In loro assenza, l'assemblea designerà il proprio Presidente.

7.9. Il Presidente dell'assemblea nominerà un segretario ed, eventualmente, uno o più scrutatori. La verifica della regolarità dell'assemblea è compito del Presidente.

7.11. Nelle assemblee, ogni aderente ha diritto ad un solo voto. E' ammesso il ricorso alla delega scritta, che deve comunque essere rilasciata ad un aderente ammissibile all'assemblea. Ciascun aderente può, al massimo, raccogliere cinque deleghe.

Articolo 8 - Il Consiglio Direttivo

8.1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto: dal Presidente dell'Associazione che presiede anche il consiglio Direttivo; dal Vice Presidente dell'Associazione e da 1 a 3 membri altri Consiglieri.

8.2. Il Consiglio Direttivo ha una durata di 3 anni ed è nominato dall'Assemblea degli aderenti. La prima nomina è fatta in sede di costituzione.

8.3. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o dal vice Presidente e due consiglieri. La convocazione avviene tramite e-mail e/o raccomandata da inviare almeno 15 giorni liberi prima della data dell'Assemblea stessa.

8.4. Le funzioni del Consiglio Direttivo riguardano le deliberazioni sull'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

8.5. Il Consiglio Direttivo provvede a tutti gli atti necessari ed utili all'efficienza dell'Associazione:

- Esamina i bilanci preventivi e consuntivi nonché la relazione della gestione finanziaria;
- Delibera i regolamenti interni da far approvare all'Assemblea;
- Approva le domande di ammissione;

8.6. Qualora un consigliere desideri essere sostituito, il Consiglio Direttivo deve provvedere alla sua sostituzione.

8.7. Un consigliere può essere esonerato dal suo incarico qualora commetta gravi inadempienze e qualora il Consiglio Direttivo approvi, con la maggioranza assoluta dei voti, il suo esonero.

8.8. Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Articolo 9 - Il Presidente

9.1. Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei dell'Associazione e anche ad estranei al

Consiglio stesso.

9.2. Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione.

9.3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio, Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

9.4. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo tra gli associati. La prima nomina è fatta direttamente nell'atto costitutivo. Dura in carica 3 anni ed è rieleggibile. Per la sua funzione non percepirà alcun compenso ma avrà solo diritto al rimborso delle spese sostenute.

9.6. In assenza del Presidente le sue funzioni vengono svolte da un Vice Presidente anch'esso eletto dal Consiglio Direttivo. Per la durata della carica e il compenso valgono le norme stabilite per il Presidente.

Articolo 10 - Il Revisore dei conti

10.1. Il revisore dei conti è eletto direttamente dall'assemblea che, ove lo ritenesse opportuno, oltre al revisore effettivo può eleggerne uno supplente.

10.2. L'incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere. Il revisore ed il suo supplente devono comunque essere aderenti all'Associazione.

10.3. Per la durata in carica e il compenso valgono le norme dettate nel presente statuto e valide per il Consiglio Direttivo.

10.4. Il revisore dei conti cura la tenuta del libro delle relazioni del revisore dei conti, partecipa di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verifica la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri, dandone parere sui bilanci.

Articolo 11 Libri dell'Associazione

11.1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Revisore dei Conti nonché il libro degli aderenti all'Associazione.

Articolo 12 - Bilancio consuntivo e preventivo

12.1. Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

12.2. Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per l'esame del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

12.3. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

12.4. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla lettura.

Articolo 13 - Avanzi di gestione

13.1. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima unitaria struttura.

13.2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 14 - Scioglimento

14.1. In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus)

o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 15 - Clausola compromissoria

15.1. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedure, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto dal Presidente del Tribunale di Napoli.

Articolo 16 - Legge Applicabile

16.1. Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice civile.

FIRMATO: ANTONINO TRAMONTANO, UGO de LUCA, MARCELLO ZAMPARELLI, ROBERTO AMODIO, SIGILLO.

La presente copia, composta di dieci fogli è conforme
al suo originale
Si rilascia per uso conservativo
in data 17/5/2004

